

Regolamentazione per la disciplina dei rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 7.07.2015

INDICE

- Articolo 1: Oggetto e campo di applicazione
- Articolo 2: Condizioni per il conferimento degli incarichi
- Articolo 3: Procedura per il conferimento degli incarichi
- Articolo 4: Natura della prestazione
- Articolo 5: Modalità di espletamento della prestazione
- Articolo 6: Obblighi di riservatezza
- Articolo 7: Durata del contratto di collaborazione
- Articolo 8: Forma e contenuto dei contratti individuali
- Articolo 9: Compenso e rimborso spese
- Articolo 10: Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
- Articolo 11: Formazione
- Articolo 12: Estinzione del contratto
- Articolo 13: Diritti sindacali
- Articolo 14 : Codice di comportamento
- Articolo 15: Obblighi di pubblicazione

Art.1 Oggetto e campo di applicazione

- 1. La presente parte del regolamento ha come oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Prato.
- 2. Restano esclusi dal campo di applicazione:
 - i rapporti di collaborazione dei componenti di organismi collegiali politici o tecnicoamministrativi previsti dalla normativa vigente;
 - attività che rientrano nei compiti propri del personale con qualifica dirigenziale;
 - coloro che già esercitano abitualmente e in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente, e per questa via esterna e prevalente hanno un'attività professionale riconosciuta ed un loro Albo professionale;
 - le collaborazioni occasionali, così' come individuate dalle normative vigenti;

Art.2 Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa vengono affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi previsti dalle normative vigenti.

L'affidamento avviene esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'ente (da verificare preliminarmente attraverso una reale ricognizione);
- esigenza temporanea (temporaneità dell'incarico);
- prestazioni altamente qualificate
- durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione preventivamente determinati.
- 2. Il mancato rispetto delle condizioni indicate al comma 1 per l'affidamento di un incarico di collaborazione, è fonte di responsabilità e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art.3 Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve avvenire tramite apposita procedura comparativa attraverso la valutazione dei curricula e, di norma, l'espletamento di un colloquio;

- 2. Il Responsabile di Servizio dell'ente che rilevi la necessità di ricorrere alla tipologia di incarichi di cui al presente regolamento, dovrà far pervenire al Responsabile del Servizio personale una richiesta dettagliata in cui vengono esposte le motivazioni per le quali necessita il ricorso a collaborazioni esterne, indicando la professionalità richiesta, i titoli di studio ed eventuale esperienza; ricevuta la richiesta il Responsabile del Servizio personale procederà a :
 - effettuare una ricognizione all'interno dell'ente tramite apposito avviso, contenente le caratteristiche dell'incarico, pubblicato sulla intranet al fine di verificare la possibilità di utilizzo di risorse umane gia' presenti nell'ente stesso; l'avviso deve rimanere pubblicato sulla intranet per un periodo minimo di sette giorni consecutivi;
 - qualora a seguito della ricognizione siano presentate candidature da parte dei dipendenti dell'ente, l'esame dei candidati verrà effettuato di concerto con il Responsabile del servizio richiedente, al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari ed effettuare la scelta; in questo caso sara' il Responsabile del Servizio richiedente che procederà all'affidamento dell'incarico al dipendente individuato;
- 3. Qualora la ricognizione dia esito negativo, il Responsabile del Servizio personale procederà a redigere e far pubblicare un avviso contenente le caratteristiche dell'incarico, le modalità di selezione dei candidati e l'invito a presentare domanda di partecipazione alla selezione (con allegato curriculum vitae in formato europeo), entro un termine fissato dall'avviso stesso; l'avviso deve essere pubblicato, per un periodo minimo di quindici giorni consecutivi, sul sito internet dell'Amministrazione e all'Albo Pretorio;
- 4. La commissione per la valutazione dei curricula e l'effettuazione degli eventuali colloqui sara' composta di norma dal Responsabile del Servizio richiedente e dal Responsabile del Servizio Personale nonche', eventualmente, da altro dipendente dell'ente esperto nelle materie cui si riferisce l'incarico da assegnare.
- 5. Nel caso in cui venga individuato un candidato idoneo ad espletare l'incarico, il Responsabile del Servizio Personale provvederà, con propria determinazione, a prendere atto degli esiti della procedura, a redigere l'atto di conferimento dell'incarico e sottoscrivere il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 4 Natura della prestazione

- 1. L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito ai sensi e per effetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e di prestazioni d'opera intellettuali senza vincolo di subordinazione.
- 2. Gli elementi che caratterizzano la collaborazione sono:
- coordinazione: (è l'elemento distintivo con i rapporti di lavoro subordinato) è intesa come vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo; il committente esercita taluni poteri di programmazione senza, però, interferire con l'autonomia organizzativa del collaboratore;
- continuità: la prestazione si protrae nel tempo per una durata predeterminata;
- prevalente personalità della prestazione: l'attività del collaboratore deve essere qualitativamente prevalente sugli altri fattori di produzione ossia rispetto all'utilizzo di una struttura materiale o della prestazione di altri soggetti.

3. Il collaboratore difetta del requisito dell'incardinazione nella dotazione organica dell'Ente per cui, in assenza di una espressa procura, non potrà mai agire per conto dell'Amministrazione.

Art.5 Modalità di espletamento della prestazione

- 1. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo i criteri direttivi e le istruzioni stabilite dal committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contenuto del contratto individuale.
- 2. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che, di volta in volta, siano ritenuti più idonei all'espletamento del compito assegnato.
- 3. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Prato.
- 4. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

Art.6 Obblighi di riservatezza

- 1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
- 2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 7 Durata del contratto di collaborazione

- 1. La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere definita e sarà correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività concordata fra le parti all'atto della stipula.
- 2. L'eventuale proroga è ammessa solo nei casi ed alle condizioni espressamente previste dalle normative vigenti.

Art.8

Forma e contenuto dei contratti individuali

- 1. Il contratto di collaborazione deve avere forma scritta e deve contenere almeno i seguenti elementi:
- a) identità delle parti e indicazione del settore d'attività;
- b) l'indicazione dell'oggetto della prestazione;
- c) modalità di coordinamento con il committente per lo svolgimento della prestazione;
- d) durata del contratto;
- e) entità del compenso, dei rimborsi e loro modalità e tempi di erogazione;
- f) modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali;
- g) modalità di cessazione o recesso del rapporto con il preavviso.

Art.9

Compenso e rimborso spese

- 1. Il compenso per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi relativi alle professionalità che richiedono il possesso di un particolare titolo di studio o di specializzazione.
- 2. In applicazione di tale previsione sono definite soglie minime e massime di riferimento del corrispettivo come segue:
- attività per la cui esecuzione è richiesta una professionalità analoga a quella del possesso del Diploma di scuola media superiore: tra un minimo di 10.000,00 euro ed un massimo di 15.000,00 euro annue lorde;
- attività per la cui esecuzione è richiesta una professionalità analoga a quella del possesso del Diploma di Laurea: tra un minimo 12.000,00 euro ed un massimo di 18.000,00 euro annue lorde;
- attività di docenza e traduzione: tra un minimo di 20,00 ed un massimo di 30,00 euro orari lordi.
- 3. Le eventuali deroghe ai suddetti limiti devono essere adeguatamente motivate negli atti e nel contratto di collaborazione in relazione alla particolarità dell'attività professionale da svolgere.
- 4. Tali compensi potranno essere oggetto di ridefinizione ogni due anni da parte dell'Amministrazione.
- 5. La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili nel mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, lo stesso giorno del pagamento degli emolumenti erogati dall'ente, mediante prospetto paga così, come definito dalla legge vigente in materia.
- 6. Sulla base di tali somme il committente è tenuto ad operare le ritenute a carico del collaboratore e le deduzioni previste dalla legge compresa la ritenuta ai fini IRPEF, le deduzioni per oneri di famiglia e per assicurare la progressività dell'imposizione, le altre detrazioni, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni.
- 7.L'Ente versa quanto stabilito, a proprio carico, dalle normative di legge in particolare le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni .

8. Si corrisponde al collaboratore il rimborso delle spese sostenute per trasferte dalla sede di lavoro, direttamente collegate all'incarico e preventivamente autorizzate, il cui importo massimo viene definito in sede di stipula del contratto individuale in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate alle strutture dove opera il collaboratore. Tali spese vengono rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.

Art.10

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

- 1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995,che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - ➤ D.lgs. 151/01 smi e altre disposizioni normative vigenti in materia che, disciplinano il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare
 - Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
- 2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
 - in caso di infortunio, fino a guarigione;
 - in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
 - ➤ in caso di maternità, per i periodi riconosciuti dalle normative vigenti in materia. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
- 3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
- 4. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
- 5. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico conferito, da regolare all'interno del contratto del singolo collaboratore.

Art.11 Formazione

1. Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i collaboratori la possibilità di accedere all'attività formativa di base e trasversale organizzata dall'Amministrazione per il proprio personale dipendente e svolta con risorse dell'ente e nell'ambito del territorio comunale.

Art.12 Estinzione del contratto

- 1. Il contratto termina alla scadenza del termine previsto nel contratto medesimo.
- 2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

- 3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
 - gravi inadempienze contrattuali;
 - > sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - ➤ commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 5 e 6;.
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 13 Diritti sindacali

- 1. I collaboratori hanno diritto a partecipare a tre assemblee sindacali annue, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del Protocollo d'intesa del 28/4/04, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti dell'ente.
- 2. L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.
- 3. Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni OO.SS.

Art. 14 Codice di comportamento

- 1. Il collaboratore è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Prato individuati di volta in volta e ritenuti compatibili con la prestazione resa.
- 2. I suddetti obblighi di comportamento devono essere indicati nel contratto di collaborazione, la violazione degli stessi comporta la risoluzione del contratto.

Art. 15 Obblighi di pubblicazione

- 1. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Prato per il rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza, Valutazione Merito.
- 2. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal piano della trasparenza approvato dall'ente.
- 3. Il pagamento del corrispettivo al collaboratore senza il rispetto delle normative in materia di pubblicazione costituisce illecito disciplinare del Dirigente ed è fonte di altre responsabilità ai sensi dalle normative vigenti.